

## **REGOLAMENTO NAZIONALE ANPI**

In attuazione dell'articolo 7 comma 9 dello Statuto Nazionale approvato dal Comitato Nazionale il 7 maggio 2024.

### **Art. 1**

#### **Iscrizione**

Per aderire all'Associazione si deve presentare specifica domanda di ammissione alla Sezione di competenza o al Comitato Provinciale, secondo le indicazioni o istruzioni dei regolamenti attuativi dello Statuto e pertanto:

- a) l'iscrizione avviene nella Sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella Sezione del Comune di residenza o, in caso di più Sezioni operanti nello stesso Comune, nella Sezione del territorio ove si risiede. Qualora la Sezione non esista o sia intercomunale, l'iscrizione dovrà avvenire nel Comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla Sezione interessata, devono essere esaminate e decise dal Comitato provinciale o da suo organismo delegato, tenendo conto della natura e degli scopi dell'Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta;
- b) le richieste di iscrizione on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al comma precedente;
- c) il/la cittadino/a europeo/a è tenuto/a ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della cittadinanza di uno Stato membro della UE;
- d) il/la cittadino/a non dell'UE deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D. Lgs. 286/1998), esibendo il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno, o dimostrando documentalmente di avere già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di essere in attesa di risposta. Nell'ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di iscrizione;
- e) ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell'ANPI, come fondamento materiale e politico della sua autonomia.

Le norme contenute nell'articolo 4 dello Statuto e nell'articolo 1 del Regolamento si applicano esclusivamente a quanti chiedono per la prima volta la iscrizione all'ANPI.

### **Articolo 1 bis**

#### **Tessere ad honorem**

Le tessere ad *honorem*, dedicate ai Soci e Socie d'onore così come descritti nell'articolo 3 dello Statuto, sono gratuite.

### **Articolo 1 ter**

#### **Tessera Amico/a dell'ANPI**

È istituita la tessera "Amico-Amica dell'ANPI", gratuita, come segno di vicinanza all'Associazione e di condivisione dei suoi valori, riservata ai giovani non ancora maggiorenni che abbiano avuto modo di collaborare con l'ANPI con significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità.

La tessera "Amico-Amica dell'ANPI" non consente l'esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo e passivo, la tessera comporta il diritto ad essere informati delle attività anche

interne dell'ANPI, di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola.

## **Art. 2**

### **Assunzione Incarichi**

L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, pari opportunità e di uguaglianza dei Soci, che hanno tutti, in condizioni di parità con gli altri, diritto di definire gli indirizzi associativi, di determinare la composizione degli organi sociali e di farne parte.

Per godere dei diritti di cui all'articolo 5 lettera (a) dello Statuto relativamente alla copertura di cariche direttive occorre:

- a) 1 anno di iscrizione per gli incarichi a livello di Sezione;
- b) 2 anni per gli incarichi a livello provinciale;
- c) 5 anni per gli incarichi a livello nazionale

## **Art. 3**

### **Anagrafe informatizzata degli iscritti**

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 comma 6 dello Statuto relativamente alla "Anagrafe informatizzata degli iscritti e delle iscritte", conservano validità:

- a) il modulo per la richiesta di iscrizione, che deve prevedere l'accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;
- b) la consegna, da parte delle Sezioni locali, ai Comitati provinciali, dei tagliandi delle tessere, debitamente compilati in ogni loro parte.

L'Anagrafe informatizzata degli iscritti ha lo scopo di:

- a) registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale della Associazione;
- b) offrire uno strumento di studio e di lavoro ai Comitati Provinciali.

Ogni Comitato Provinciale dovrà provvedere all'individuazione di un associato che si occuperà dell'inserimento dati e avrà la responsabilità di garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Analogo incarico verrà conferito a livello nazionale.

L'incaricato alla gestione dell'Anagrafe informatizzata Provinciale ha il compito di:

- a) aggiornare i dati entro giugno successivo rispetto l'anno del tesseramento;
- b) preservare i dati in un pc a cui si accede con specifica password personale;

assicurare che i dati non siano ceduti a terzi (enti pubblici o privati, società private economiche o commerciali, associazioni, partiti).

Utilizzo e-mail. Per le comunicazioni elettroniche, ai fini della normativa della privacy è opportuno:

- a) richiedere e-mail personali escludendo quelle di lavoro;
- b) avere cura, quando si effettuano invii collettivi, di inserire nella casella "CCN" (copia conoscenza nascosta) gli indirizzi mail
- c)

Per quanto riguarda il comma 3 punti a), b), c); comma 4 punti a), b) analoghe attenzioni devono essere intraprese anche a livello di sezione.

#### **Art. 4**

##### **Le Sezioni**

Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero di luogo di lavoro o studio e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne promosse dai livelli provinciale e nazionale.

Ciascuna sezione è impegnata secondo i principi dell'autonomia politica e culturale dell'ANPI, della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere un'associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.

In applicazione dell'articolo 7 dello Statuto, ferme restando le responsabilità sancite dal Congresso di Sezione, il Cp può attribuire ulteriori specifiche responsabilità in ordine agli aspetti organizzativi e amministrativi delle attività della sezione stessa.

Di norma ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell'ANPI. Analoga segnalazione deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti, anche al fine di una valutazione comune. Eventuali contestazioni da parte del Comitato provinciale devono essere motivate da ragioni di coerenza con gli orientamenti nazionali o di opportunità relativamente alle dinamiche provinciali. Se richiesto dal Presidente della Sezione le contestazioni devono essere discusse nel Comitato direttivo della Sezione stessa alla presenza di un rappresentante del Comitato provinciale. Qualsiasi contenzioso deve essere affrontato con spirito unitario e antiburocratico. Ove non si arrivasse a un comune orientamento, la decisione finale spetta al Comitato provinciale e, in casi straordinari, al Comitato nazionale. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano aderito il Comitato provinciale o nazionale dell'ANPI non sono oggetto di ulteriore adesione da parte di singole sezioni. In presenza di due o più sezioni nelle città capoluogo, le iniziative che interessano due o più sezioni devono essere obbligatoriamente coordinate dai Comitati provinciali.

#### **Art. 5**

##### **Intitolazioni**

L'intitolazione del Comitato Provinciale o della Sezione va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne dell'Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate all'Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali. In via eccezionale, in accordo con gli organismi nazionali, l'intitolazione può essere dedicata a personalità che abbiano illustrato con dignità e onore dal dopoguerra all'attualità, l'antifascismo e i valori Costituzionali.

#### **Art. 6**

##### **Assemblea provinciale**

Fatte salve le prerogative di cui all'articolo 19 dello Statuto, il Comitato provinciale è tenuto a convocare l'assemblea di tutti i Comitati di Sezione per lo meno una volta all'anno. In quella sede si verificherà la situazione organizzativa delle varie sezioni con particolare riferimento:

- a) Tesseramento;
- b) Attuazione deliberati congressuali.

Per le modalità di svolgimento verrà redatto apposito regolamento (come da art. 11 del presente Regolamento)

## **Art 7**

### **Norma antidiscriminatoria**

Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli si ribadisce l'impegno a rispettare la clausola di non prevalenza. Nessun genere può essere rappresentato di norma meno del 40%.

## **Art. 8**

### **Assenze ingiustificate**

Il/la componente di un organismo dirigente, a qualsiasi livello, assente ingiustificato per tre volte è automaticamente decaduto, ogni assenza deve essere motivata per iscritto, anche a mezzo SMS.

## **Art. 9**

### **Sistema di votazione**

In caso di votazioni, ad ogni livello, sarà adottato il voto palese.

## **Art. 10**

### **Gli organismi di coordinamento**

Coordinamento Regionale. In ogni Regione può essere costituito – con delibera del Comitato Nazionale come definito dall'articolo 11, comma 5 dello Statuto – un Coordinamento Regionale composto dai/dalle Presidenti Provinciali con il compito di stimolare e coordinare l'azione dei Comitati Provinciali e di rappresentare l'Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali. Salvo diversa determinazione da approvarsi dal Comitato Nazionale, il Coordinamento Regionale ha sede nella città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e dei servizi del Comitato Provinciale in cui ha sede. Salvo diversa determinazione da concordare con il Comitato Nazionale, il Coordinatore Regionale è il Presidente del Comitato Provinciale del capoluogo di regione. Il Coordinamento Regionale non ha funzione di direzione politica.

Coordinamento nazionale delle Donne. Il coordinamento nazionale donne è uno strumento di confronto, elaborazione, proposta, iniziativa, luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell'Associazione e di rapporto solidale tra le generazioni. Il Coordinamento donne interagisce e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l'iniziativa politica dell'associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della resistenza, di sostenere l'impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia, di partecipare alla rete dei movimenti e delle Associazioni delle donne della società civile e della politica. Fanno parte del Coordinamento donne le componenti il Comitato Nazionale, la Commissione Nazionale di Garanzia, effettive e supplenti, le Presidenti i Comitati Provinciali o loro delegate, le responsabili regionali e di aree metropolitane dei coordinamenti delle donne ove costituiti. Ove non costituiti va garantita la presenza di almeno una donna per Regione indicata dai coordinamenti territoriali istituiti. La responsabile del Coordinamento Nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale. Previa delibera dei rispettivi organi di direzione possono essere costituiti Coordinamenti donne Provinciali e/o di Sezione. L'organismo di direzione ne fissa i criteri di composizione avendo a riferimento, in analogia con la composizione del Coordinamento nazionale, rappresentanza, peculiarità territoriali e competenze. I Coordinamenti donne non hanno funzione di direzione politica.

Coordinamento di Zona. Si possono costituire, nel rispetto dell'autonomia delle Sezioni territoriali, in accordo e d'intesa col Comitato Provinciale, Coordinamenti di Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato Provinciale. I Coordinamenti di Zona non hanno funzione di direzione politica.

## **Art. 11**

### **Redazione regolamenti**

Fatto salvo la definizione dei regolamenti congressuali come sancito dall'articolo 35 dello Statuto, si precisa che, eventuali altri regolamenti prodotti da sezioni o Comitati Provinciali attengono esclusivamente alla gestione organizzativa interna e devono rappresentare e garantire, unità, pluralismo, coerenza con lo Statuto nazionale e autonomia politica e culturale, dell'Associazione.

- a) Per i Comitati Provinciali i regolamenti possono riguardare:
  - l'individuazione di commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
  - le modalità di convocazione della Assemblea Provinciale (art. 6 presente Regolamento)
  - le modalità di composizione dei Coordinamenti di Zona;
  - L'istituzione e i criteri per la composizione del Coordinamento Donne provinciale;
  - la ripartizione della quota tessera fra sezione e provinciale di competenza;
- b) Per i Comitati di Sezione i regolamenti possono riguardare:
  - l'individuazione di commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione
  - l'istituzione e i criteri per la composizione del Coordinamento Donne.

Tutti i regolamenti devono essere approvati dai rispetti Comitati.

## **Art. 12**

### **Dirigenti**

- 1) A tutti i livelli i Comitati sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione della storia dell'ANPI; dell'antifascismo, della Resistenza e della Guerra di Liberazione; la conoscenza, attuazione, rispetto e difesa della Costituzione; la conoscenza dei neofascismi.
- 2) A tutti i livelli i dirigenti e le dirigenti dell'ANPI hanno il dovere della conoscenza della storia dell'ANPI, dell'antifascismo, della Resistenza in generale e, in particolare, quella legata al territorio di appartenenza.
- 3) I dirigenti e le dirigenti ANPI a tutti i livelli hanno il dovere di conoscere organismi, ruoli e competenze sanciti nello Statuto.
- 4) I dirigenti e le dirigenti dell'ANPI, a tutti i livelli, hanno il dovere di garantire e tutelare l'unità dell'Associazione e guidarla secondo i criteri di unità, pluralismo e autonomia politica e culturale quali valori che hanno contraddistinto la Lotta di Liberazione, la stesura della Costituzione e l'attività dell'Associazione nel dopoguerra. Sono da escludere organizzazioni interne all'ANPI diverse da quella originaria.
- 5) A tutti i livelli congressuali, all'atto della nomina degli organismi, i/le componenti proposti/e al voto nelle diverse funzioni, devono essere presenti all'assemblea congressuale.
- 6) I/le componenti del Comitato Nazionale hanno diritto di essere informati delle

iniziative che si svolgono nel proprio ambito regionale.

### **Art. 13**

#### **Commissione di Garanzia - Appello alla Commissione Nazionale di Garanzia - Procedure**

Il/la socio/a che sia destinatario/a di sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione Provinciale dei Garanti può proporre impugnazione davanti alla Commissione Nazionale di Garanzia.

L'impugnazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

Il procedimento di impugnazione si svolge unicamente attraverso un contraddittorio cartolare, all'esito del quale la Commissione Nazionale di Garanzia decide *de plano* entro sei (6) mesi dalla proposta impugnazione.

### **Art. 14**

#### **Norme comportamentali in occasione di elezioni politiche e/o amministrative**

I dirigenti e le dirigenti ANPI a tutti i livelli decadono automaticamente dagli incarichi esecutivi ricoperti dal momento dell'accettazione della candidatura nelle elezioni politiche e/o amministrative.

Il presente regolamento entra in vigore dal ..... a seguito di voto del  
Comitato Nazionale del ..... e resta in vigore fino al .....